



COMUNE DI NAGO-TORBOLE
PROVINCIA DI TRENTO

copia

VERBALE DI DELIBERAZIONE N. 10/2012
del Consiglio comunale

OGGETTO: Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). - Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.

L'anno duemiladodici, addì ventinove del mese di marzo (29.03.2012) alle ore 18.00 nella sala Consiliare di Torbole, a seguito di regolari avvisi, recapitati a termini di legge, si è convocato il Consiglio comunale.

PRESENTI		ASSENTI	
		giustificati	ingiustificati
Civettini Luca			
Bertoldi Roberta			
Martinelli Alberto			
Mazzoldi Orlando			
Stefenelli Norma		X	
Rosà Lorenzo			
Boretto Lorenzo			
Miorelli Andrea			
Civettini Valentina			
Benolli Luca			
Tonelli Eraldo			
Masato Luigi	(Entra al punto n. 5 dell'O.d.g.)	X	
Tonelli Silvio			
Morandi Gianni			
Vicentini Giovanni			

Assiste il Segretario comunale Guella Alda.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il dottor Luca Civettini nella sua qualità di Presidente assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IN PRECEDENZA AD ORE 19,25 DURANTE LA TRATTAZIONE DEL PUNTO N. 5 DELL'O.D.G. (APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (I.MU.P)) SI UNIVA ALL'ASSEMBLEA CONSILIARE IL CONSIGLIERE MASATO LUIGI. PRESENTI N. 14.

Imposta Municipale Propria (I.MU.P.). - Determinazione aliquote e detrazione per l'anno di imposta 2012.

Premesso:

Il Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, ha introdotto e disciplinato l'Imposta Municipale Propria stabilendone l'istituzione a decorrere dall'anno 2014.

Gli articoli 7, 8, 9 e 14 del D.Lgs. n. 23/2011 istituiscono dunque una nuova fattispecie impositiva denominata imposta municipale propria, in acronimo I.MU.P., a partire dall'anno 2014, che sostituisce l'imposta comunale sugli immobili, nota come I.C.I. introdotta e disciplinata dal D.Lgs. 30.12.1992 n. 504.

Il Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, ha poi disposto che l'Imposta Municipale Propria è anticipata, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, sulla base degli articoli 8 e 9 del precitato D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, ed in base al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, per quanto richiamato.

In analogia a quanto disposto dalla previgente fattispecie impositiva, presupposto dell'imposta municipale propria è il possesso di immobili, compresi quelli strumentali allo svolgimento di attività agricole, per la cui definizione la legge stessa rinvia all'art. 2 del D.Lgs. 30.12.1992 n. 504, mentre la base imponibile è costituita dal valore dell'immobile determinato ai sensi dell'art. 5, commi 1, 3, 5 e 6 del D.lgs. n. 504/92, cui sono applicati i coefficienti ed i moltiplicatori previsti dalla legge;

Le aliquote per il calcolo dell'imposta e le eventuali detrazioni, ove non previste per legge, sono approvate annualmente dal Consiglio comunale con deliberazione adottata ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione per l'anno di riferimento e che, in carenza di provvedimenti deliberativi, si applicano le aliquote e le detrazioni in vigore l'anno precedente.

Evidenziato che:

L'art. 14, comma 6, del D.Lgs. 23/2011 stabilisce che *“E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui agli articoli 52 e 59 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento”*.

I Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del D.Lgs. 446/1997, provvedono a *“Disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*. I Regolamenti in parola sono approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Richiamata ora la deliberazione del Consiglio Comunale n. 35 dd. 22.12.2011, esecutiva, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2012 e pluriennale 2012-2014;

Dato atto che in data 28 ottobre 2011 la Giunta Provinciale di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali hanno sottoscritto il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale per il 2012, posticipando al 31 marzo il termine di approvazione del bilancio di previsione 2012 e pluriennale 2012-2014 in considerazione dell'incertezza della normativa nazionale con particolare riferimento al patto di stabilità e alla normativa in materia di tributi locali;

Viste le indicazioni fornite con nota informativa della Provincia Autonoma di Trento-Servizio Autonomie Locali - dd. 23.12.2011 relativamente al rapporto tra approvazione del bilancio di previsione 2012 ed adozione dei provvedimenti di natura tributaria, e questo con specifico riferimento all'IMUP;

Considerato che in data 27 gennaio 2012 è stato successivamente sottoscritto il Protocollo d'intesa integrativo in materia di Finanza Locale per il 2012 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali che ha recepito le novità normative statali (D.L. n. 201 dd. 6 dicembre 2011, come convertito dalla L. n. 214 dd. 22.12.2011) che introduce importanti modifica al quadro delle entrate tributarie locali con l'anticipazione dell'entrata in vigore dell'Imposta Municipale Propria di cui agli artt. 8 e 9 del D.Lvo n. 23/2011, e provinciali;

Ritenuto quindi necessario, stante la stabilizzazione del quadro normativo ed applicativo, adottare ora i provvedimenti in materia tributaria come sopra illustrato;

Dato atto che con deliberazione consiliare n. 09/2012 di data odierna è stato approvato il Regolamento Comunale per l'applicazione dell'I.M.U.P.;

Ritenuto ora opportuno procedere alla determinazione di aliquote e detrazione da applicare al calcolo dell'imposta per l'anno 2012.

Tutto ciò premesso;

Tenuto conto che i commi da 6 a 9/bis dell'articolo 13 del Decreto 201/2011 hanno già stabilito nel merito:

- l'aliquota base è fissata nella misura del 0,76 per cento, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,3 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, con possibilità per i comuni di modificarla, in aumento o diminuzione, sino a 0,2 punti percentuali;
- l'aliquota è ridotta nella misura del 0,2 per cento per i fabbricati rurali ad uso strumentale, con possibilità per i comuni di modificarla in diminuzione fino al 0,1 per cento;
- i Comuni possono ridurre l'aliquota di base fino al 0,4 per cento nel caso di immobili non produttivi di reddito fondiario ai sensi dell'articolo 43 del testo unico di cui al Presidente della

Repubblica n. 917 del 1986, ovvero nel caso di immobili posseduti dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, ovvero nel caso di immobili locati;

- i Comuni possono inoltre ridurre l'aliquota di base fino allo 0,38 per cento per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori.

Tenuto altresì conto che i Comuni, ai sensi dell'art. 9 ter della L.P. 18/2011, come recentemente introdotto dalla L.P. 2 del 07.02.2012, possono prevedere un'ulteriore riduzione dell'aliquota dell'imposta municipale propria per i fabbricati rurali ad uso strumentale fino ad un massimo dello 0,1 per cento;

Considerato che il successivo comma 10 del citato art. 13 prevede inoltre che *“dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo durante il quale si protrae tale destinazione; (.omissis). Per gli anni 2012 e 2013, la detrazione prevista al primo periodo è maggiorata di 50 euro per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale. L'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di 400 euro. I comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, fino a concorrenza dell'imposta dovuta, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio (.).”*

Evidenziato che il D.L. 201/2011 prevede che la detrazione si applica anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del D.Lgs. 504/1992, in specifico, quelle appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari.

Tenuto conto che il medesimo decreto dispone inoltre che l'aliquota ridotta per abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applicano anche alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del D.Lgs. 504/1992, recante *“Il soggetto passivo che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, determina l'imposta dovuta applicando l'aliquota deliberata dal comune per l'abitazione principale e le detrazioni di cui all'articolo 8, commi 2 e 2-bis, calcolate in proporzione alla quota posseduta (...).”*

Dato atto che è data inoltre facoltà ai comuni di prevedere che l'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione si applichino anche i soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della Legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante: *“I comuni possono considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata”*.

Rilevato che il Consiglio Comunale, nel proprio Regolamento per la disciplina dell'IMU, ha disposto di avvalersi della facoltà in parola.

Evidenziato che è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di

base dello 0,76 per cento. L'aliquota di imposta risultante è quella versata allo Stato contestualmente all'imposta municipale propria. Le detrazioni previste, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato.

Considerati gli indirizzi di politica tariffaria contenuti nel Protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27 gennaio 2012,

Il Consiglio Comunale

Letta la proposta di deliberazione presentata dal Servizio Economico-Finanziario e ritenutola meritevole di adozione;

Premesso quanto sopra;

Preso atto della nuova disciplina in materia di applicazione dell'imposta municipale propria;

Attesa l'esigenza di provvedere alla definizione delle aliquote sulle quali configurare l'imposta dovuta, alla luce dell'esigenza di salvaguardare gli equilibri di bilancio;

Precisato che nella definizione delle aliquote rilevano in particolare:

- le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 13 del citato decreto 201/2011, il quale prevede espressamente che sia riservata allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale l'aliquota base dello 0,76 per mille;
- le disposizioni di cui al comma 17 del citato articolo 13, le quali stabiliscono che “le Province Autonome di Trento e Bolzano assicurano il recupero al bilancio statale del maggior gettito stimato dei Comuni ricadenti nel proprio territorio”, precisando che il rinvio al maggior gettito si riferisce all'ICI effettivamente introitata nel corso del 2011 e che il termine “stimato” si riferisce al fatto che, in sede di prima applicazione, non sussiste un gettito IMUP pregresso o consolidato cui fare riferimento e, dunque, può essere considerato sinonimo “eventuale” o “presunto”;

Richiamato il protocollo d'intesa integrativo in materia di finanza locale per il 2012, sottoscritto in data 27.01.2012 tra la Provincia Autonoma di Trento ed il Consiglio delle Autonomie Locali, il quale espressamente richiama l'obbligo di legge, ex art. 13, comma 17 del decreto citato, della riserva allo stato a mezzo compensazione sui saldi provinciali del maggior gettito IMUP 2012 rispetto al gettito ICI 2011, “al fine di poter disporre di un importo da applicare ai trasferimenti della finanza locale 2012, allo scopo di procedere alle manovre di riduzione del trasferimento stesso (in specie e valere sul Fondo perequativo)”, così da consentire che a tutti i comuni sia garantita l'invarianza delle risorse derivanti dal gettito IMUP 2012 e dal fondo perequativo 2012 rispetto a quelle derivanti dal gettito ICI 2011 e dal fondo perequativo 2011 al netto delle risorse già calcolate in sede di protocollo d'intesa 2012 e delle ulteriori decurtazioni richieste per il concorso al risanamento della finanza pubblica;

Ritenuto che, per tali ragioni, anche alla luce degli scenari previsionali elaborati dalla Provincia Autonoma di Trento, sia opportuno, in sede di prima applicazione, stabilire quale aliquota ordinaria lo 0,783%, nonché mantenere le aliquote standard fissate pari allo 0,2% per i fabbricati

strumentali all'attività agricola, allo 0,4% per le abitazioni principali e le relative pertinenze, allo 0,783% per i restanti immobili ad esclusione delle aree fabbricabili per le quali si intende elevare al 0,9% l'aliquota corrispondente;

Ritenuto altresì di elevare la detrazione per abitazione principale ad € 220,00, e ciò nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13 comma 10 del D.L. n. 201/2011, secondo il quale i Comuni possono disporre l'elevazione dell'importo della detrazione, nel rispetto dell'equilibrio di bilancio. In tal caso il comune che ha adottato detta deliberazione non può stabilire un'aliquota superiore a quella ordinaria per le unità immobiliari tenute a disposizione del contribuente;

Dato atto quindi che con la manovra in esame risultata garantita l'invarianza del gettito e che, parimenti, vengono rispettati tutti gli equilibri di bilancio;

Dato atto altresì che in merito alla manovra stessa è stato sentito in data 19 marzo 2012 il parere positivo dell'IFEL (Istituto per la Finanza e l'Economia Locale);

Visto il Testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione Trentino – Alto Adige, approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;

Visti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 81 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005 n. 3/L:

- responsabile dei Servizi Economico-Finanziari dott.ssa Elisabetta Pegoretti in ordine alla regolarità tecnico-amministrativa;

- responsabile dei Servizi Economico-Finanziari dott.ssa Elisabetta Pegoretti in ordine alla regolarità contabile, non comportando il presente provvedimento impegno di spesa;

Con voti favorevoli n. 9, contrari n. 5 (Tonelli Eraldo, Tonelli Silvio, Masato Luigi, Morandi Gianni e Vicentini Giovanni) ed astenuti n. 0 su n. 14 presenti, espressi per alzata di mano e con l'assistenza dei due scrutatori signori Tonelli Silvio e Vicentini Giovanni, nominati all'inizio di seduta

d e l i b e r a

1. per le ragioni di cui in premessa di determinare le seguenti aliquote ai fini dell'applicazione dell'Imposta Municipale Unica per l'anno di imposta 2012:
 - Aliquota per abitazione principale e relative pertinenze → 0,4 per cento;
 - Aliquota ordinaria → 0,783 per cento per i restanti immobili;
 - Aliquota → 0,9 per cento per le aree fabbricabili;
 - Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale all'attività agricola → 0,2 per cento;
2. di precisare che l'aliquota ordinaria viene determinata nella misura dello 0,783 per cento, come stabilito al punto 1) che precede;
3. di determinare nell'importo di Euro 220,00 (duecentoventi) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota per la quale la destinazione si verifica:

- immobili adibiti ad abitazione principale del soggetto passivo, intendendo per tale l'unica unità immobiliare nella quale il possessore dimora abitualmente e risiede anagraficamente;
 - immobili posseduti da cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibita ad abitazione principale dei soci assegnatari;
 - immobili posseduti a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
4. di determinare nell'importo di Euro 220,00 (duecentoventi) la detrazione per le seguenti tipologie di immobili, da applicare in proporzione alla quota di possesso:
- Immobili posseduti da soggetti che, a seguito di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, non risulti assegnatario della casa coniugale;
5. di determinare che la detrazione di cui ai punti 2 e 3 è maggiorata di Euro 50,00 (cinquanta) per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale; l'importo complessivo della maggiorazione, al netto della detrazione di base, non può superare l'importo massimo di Euro 400,00 (quattrocento), da intendersi pertanto in aggiunta alla detrazione di base di Euro 220,00;
6. di dare atto che le aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2012;
7. di dare atto inoltre che con l'adozione delle aliquote sopraindicate viene garantito l'equilibrio di bilancio;
8. di precisare che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
- a) opposizione alla Giunta municipale entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'articolo 79, comma 5 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L;
 - b) ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento entro 60 giorni, ai sensi dell'articolo 29 del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104;
 - c) ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;
9. di dare atto che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad avvenuta pubblicazione, ai sensi dell'art. 79 comma 3 del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con D.P.Reg. 1° febbraio 2005, n. 3/L.

Il responsabile dei Servizi Economico-Finanziari provvederà all'esecuzione del presente provvedimento

Al servizio e agli uffici sottoindicati spetta collaborare con il servizio proponente per l'esecuzione del presente provvedimento:

- Servizi Attività Economiche
- Servizi Tecnici Gestionali
- Servizi Generali

Proposta: Dr2012-012

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to dott. Luca Civettini

IL SEGRETARIO
f.to Guella Alda

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.

Lì, 03.04.2012

Il Segretario comunale
Guella Alda

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (Art. 79 – 1° comma del T.U.LL.RR.O.CC. approvato con DPREg 1 febbraio 2005 n. 3/L)

Certifico io sottoscritto Segretario comunale, che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno 03.04.2012 all'albo pretorio e all'albo telematico all'indirizzo: www.albotelematicotn.it/bacheca/nago-torbole, ove rimarrà esposta per 10 giorni consecutivi fino al 13.04.2012.

Il Segretario comunale
f.to Guella Alda

iv